

9.2.3 Gli organi del fallimento.

Una volta dichiarato il fallimento ed aperta la procedura concorsuale inizia l'attività che mira alla liquidazione dei beni del fallito ed alla distribuzione del ricavo tra i creditori. Tale attività è compiuta dagli organi fallimentari che sono:

- Il tribunale fallimentare. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare, cioè è giudice naturale di tutte le cause che derivano dal fallimento, quindi tutte le controversie che nascono in dipendenza dello stato di dissesto dell'imprenditore. Le competenze del tribunale fallimentare sono:
 - nominare, revocare, sostituire il giudice delegato ed il curatore;
 - provvedere alle controversie relative alla procedura;
 - decidere sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato;
 - risolvere eventuali conflitti tra gli organi fallimentari;
 - chiedere in ogni momento chiarimenti ed informazioni al curatore, al fallito ed al comitato dei creditori.
- Il giudice delegato. Egli non ha più il ruolo di direzione ma svolge solo un'attività di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura. Ad egli spettano queste funzioni:
 - riferire al tribunale su ogni questione su cui è richiesto un provvedimento del tribunale stesso;
 - emettere provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;
 - convocare il curatore o il comitato dei creditori per il corretto svolgimento della procedura;
 - disporre l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal curatore;
 - provvedere sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
 - nominare gli arbitri su proposta del curatore;
 - procedere all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi;
 - nominare il comitato dei creditori e sostituirlo in caso di impossibilità di funzionamento;
 - autorizzare l'affitto dell'azienda;
 - autorizzare i singoli atti previsti nel piano di liquidazione;
 - ordinare il riparto finale.
- Il curatore. Il curatore è l'organo proposto alla procedura fallimentare che ha le mansioni più complesse e varie: il suo compito principale consiste nell'amministrazione dei beni del fallito, pur restando sotto il controllo e vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Il curatore è nominato con la sentenza che dichiara il fallimento. I soggetti che possono rivestire il ruolo di curatore sono: